

COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 22/02/2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventidue, del mese di Febbraio alle ore 17:25, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| CARICA | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|--------------|-----------------------|----------|
| SINDACO | FRATTAROLI ALESSANDRO | SI |
| VICE SINDACO | DI FILIPPO ERCOLE | |
| ASSESSORE | VALENTE RICCARDO | SI |

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'oggetto, prendendo atto dei pareri di regolarità espressi dai Responsabili interessati sulla proposta di seguito trascritta, che viene quindi messa ai voti ed approvata all'unanimità dei presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.04.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del <u>decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507</u>, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai <u>commi 639</u>, <u>667</u> e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 2361 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00; tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60;

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio 2023;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale.

Con votazione favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell'art 3 della legge 241/1990;
- 2) di approvare e dare conferma delle tariffe per l'anno 2023 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare mandato al Servizio preposto di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

Infine la Giunta comunale stante l'urgenza di provvedere in merito

Con separata votazione favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 130 DI GIUNTA COMUNALE DEL 22/02/2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1[^]. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 22/02/2023.

IL RESPONSABILE: Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 22/02/2023

IL RESPONSABILE: Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA

| Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, | |
|---|---|
| ATTESTA | |
| Che la presente deliberazione | |
| Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno | _ |
| per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1^, del T.U. n. 267/2000) | |
| Verrà comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000). | |
| Basciano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE | |
| Dott. BERARDINELLI ANDREA | |
| ESECUTIVITA' | |
| La presente deliberazione : E' divenuta esecutiva il giorno 22/02/2023, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) | |
| IL SEGRETARIO COMUNALE | |
| Dott. BERARDINELLI ANDREA | |
| | |

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 24 del 22/02/2023

| TARIFFE STANDARD CANONE UNICO | | |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019 | Tariffa standard ANNUALE | Tariffa standard GIORNALIERA |
| Comuni fino a 10.000 abitanti | € 30,00 | 0,600 |
| Comuni fino a 10.000 abitanti | € 30,00 | 0,6 |

| Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019 | Tariffa AD UTENZA |
|---|-------------------|
| Comuni fino a 20.000 abitanti | € 1,500 |
| | |

| TARIFFA STANDARD | | | |
|---|----------|--------------|--|
| Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |
| TARIFFA ANNUALE | € 30,000 | 1,000 | |
| TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI | € 0,600 | 1,000 | |
| TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE | € 0,200 | 0,333 | |
| TARIFFA CAVI E CONDUTTURE | € 1,500 | 1,000 | |

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

| TARITTE CARONE ORICOT ER ESI OSIZIONE I OBBEICITARIA | | | |
|--|----------|--------------|--|
| ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI | | | |
| Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO =< 1 MQ | € 17,50 | 0,568 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO >1 E =< 5,5 MQ | € 17,50 | 0,568 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ | € 25,60 | 0,852 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ | € 32,00 | 1,136 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO =< 1 MQ | € 34,00 | 1,136 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO >1 E =< 5,5 MQ | € 34,00 | 1,136 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 E =< 8,5 MQ | € 42,50 | 1,420 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ | € 49,00 | 1,704 | |
| PANNELLO LUMINOSO | € 41,50 | 1,377 | |
| ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE | | | |
| Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO =< 1 MQ | € 0,114 | 0,568 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 1 MQ E =< 5,5 MQ | € 0,114 | 0,568 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ | € 0,170 | 0,852 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO OPACO > 8,5 MQ | € 0,227 | 1,136 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO =< 1 MQ | € 0,227 | 1,136 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 1 MQ E =< 5,5 MQ | € 0,227 | 1,136 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ | € 0,284 | 1,420 | |
| MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO > 8,5 MQ | € 0,341 | 1,704 | |
| DISTRIBUZIONE VOLANTINI | € 2,581 | 12,907 | |
| STRISCIONI | € 1,136 | 5,682 | |
| ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI | | | |
| Descrizione | Tariffa | Coefficiente | |
| AFFISSIONI MANIFESTI | € 0,155 | 0,258 | |
| AFFISSIONI ANNUNCI FUNEBRI | € 0,116 | 0,258 | |
| MAGGIORAZIONE PER URGENZE | € 30,000 | | |

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

| OCCUPAZIONI ANNUALI | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------|--|
| Descrizione | Tariffa | Coefficiente Applicato | |
| ZONA/CATEGORIA 1 | € 21,990 | 0,733 | |
| ZONA/CATEGORIA 2 | € 19,800 | 0,660 | |
| ZONA/CATEGORIA 3 | - € | | |
| ZONA/CATEGORIA 4 | - € | - | |
| OCCUPAZIONI GIORNALIERE | | | |
| Descrizione | Tariffa | Coefficiente Applicato | |
| ZONA/CATEGORIA 1 | € 1,250 | 2,083 | |
| ZONA/CATEGORIA 2 | € 1,130 | 1,883 | |
| ZONA/CATEGORIA 3 | - € | | |

| ZONA/CATEGORIA 4 | - € | - | |
|--|---------|---------------------------|--|
| | | | |
| OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | |
| Descrizione | Tariffa | Coefficiente Applicato | |
| SERVIZI PUBBLICA UTILITA' | € 1,500 | 1,000 | |

PerPer le occupazioni temporanee per attività edili di cantiere: tariffa di base verrà scontata del 30% PerPer le occupazioni temporanee per i dehors: tariffa di base verrà scontata del 40%